

TAR DELLA CAMPANIA

Salerno

Avviso - Sunto

Istanti l'avv. Domenico Ventura, quale procuratore e difensore della sig.ra. **Attilia Fulgione** nonché l'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP della Corte di Appello di Salerno rendono noto e notificano collettivamente ed impersonalmente ai controinteressati del ricorso sottoindicato, quanto segue. Con ordinanza **n.230/2007 del 15.3.2007**, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sez. di Salerno Sez. I^a ha ordinato la notifica per pubblici proclami del ricorso **n.9/2007 depositato il 3/1/2007** proposto dalla Sig.ra Attilia Fulgione elett.te dom.ta presso il suo procuratore e difensore avv. Domenico Ventura Corso Garibaldi n.5 Salerno contro il MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Roma, il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Direzione Generale – Napoli, il MIUR – già CSA – Centro Servizi Amm.vi Provinciale di Salerno ora Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, nonché contro i controinteressati Domenico De Stefano e Salvatore Smarrazzo. Con il ricorso si è chiesto l'annullamento: **1)**- del provvedimento del CSA di Salerno del 24.10.2006 n.12086/1/P con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria permanente (G.P.) di Assistente tecnico personale ATA a/s 2004/2005 perché in possesso dell'attestato regionale di Addetto alle funzioni operazioni elaboratore in quanto non assimilabile al Diploma di qualifica prof.le statale di Operatore di elaborazione dati ed è stata dichiarata inammissibile la sua domanda di inserimento nelle G.P. per l'a/s 2005/2006 e contestata la mancanza del requisito dei 24 mesi; **2)** del provvedimento del CSA suddetto del 23.6.2006 n.3853/13; **3)**- dell'atto del

18.7.2006 n.10743/c2 circ.205 di approvazione delle G.P. nonché della Circ. 9.11.2005 n.25505 circ.377, della circ. 14.11.2005 n.25505/P/1, dell'atto 27.7.2005 n.17327/5 circ.233, dell'atto 27.7.2005 n.20670/3 circ.231, dell'atto 17.6.2005 n.173274 circ.172, dell'atto 17.6.2005 n.17327/5 circ.171, dell'atto 13.6.2005 n.17327/1 circ.n.165, dell'atto 6.7.-2005 n.15867/1, della nota 15.6.2005 del MIUR –USR Campania Napoli, del verbale 13.6.2005 n.11, dell'OM 91/2004 e dell'OM 59/1994.

Atti tutti meglio specificati nell'epigrafe del ricorso depositato presso la Casa Comunale di Salerno in data 10.4.2007 per la notifica ai sensi dell'art.150 CPC. Ricorso proposto anche per il riconoscimento del diritto dell'istante alla inclusione nelle graduatorie de quo. Si sono dedotti i seguenti motivi: 1)- Violazione art. 13 lett.e) dell'O.M. 30.12.2004 n. 91 – Incompetenza – Eccesso di potere- per incompetenza in materia del Dirigente del CSA di Salerno. 2)- Violazione artt. 1 e ss. ed, in particolare, artt. 7, 8, 10 e 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 smi – Violazione e mancata applicazione art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 smi – Violazione art. 24 Cost. – Eccesso di potere (Violazione del giusto procedimento, dei principi del contraddittorio e della partecipazione) – Violazione art. 97 Cost. – Eccesso di potere (Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa – Violazione del principio del contrarius actus e delle posizioni consolidate). Trattasi di posizioni consolidate da anni, atteso il carattere permanente della graduatoria, che non possono essere incise da postumi atti di autotutela con effetto retroattivo. E' mancato il c.d. preavviso di provvedimento sfavorevole nonché la garanzia partecipativa al procedimento. Risulta violato il principio del contrarius

actus. 3)- Violazione e mancata applicazione Capo IV – bis artt.3 e 21 bis e segg. e 21 nonies L. 7.8.1990 n. 241 smi e dell'art.1 c.136 L.311/2004– Eccesso di potere (Violazione dei principi in tema di efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo) – Eccesso di potere (Errore sui presupposti di fatto e di diritto – travisamento – mancata ricorrenza dei requisiti per l'annullamento – omessa valutazione interesse del destinatario dell'atto finale) – Violazione e mancata applicazione art. 21 nonies, co. 2, L. 7.8.1990 n. 241 smi – Mancanza di interesse pubblico all'annullamento) – Violazione del principio dell'affidamento e delle posizioni consolidate intangibili. Insussistenza dei presupposti per l'autotutela e violazione del termine ragionevole per esercitarla – Manca la motivazione dell'interesse pubblico e viene violato l'affidamento. 4)- Violazione di legge (art. 401 e 554 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 smi) – Violazione art. 14 L. 21.12.1978 n. 845 – Violazione del punto 4 delle Avvertenze dell'art.2 lett. A comma 12, art 3 c. 1 n. 4 e c. 2, art. 4 c. 23 e 24 ed Allegato 1 – Violazione artt. 1 c.6 e 7, art. 3 ed art. 4 – Tabelle allegato A/2 O.M. 19.04.1991 n. 75 – Violazione artt. 1,2,3,8,9,10,11,13 e allegato 1 – Tabella A/2 – Violazione CM 23.05.2003 n. 50 – Violazione artt. 1,2,3,8,9,10,11,13 O.M. 30.12.2004 n. 91 – Allegato 1 – Tabella A/2 – Eccesso di potere – Sviamento-Travisamento – Difetto di presupposti, di motivazione e di istruttoria – Violazione giusto procedimento – Violazione schema tipico – Violazione art. 97 Cost. La graduatoria permanente è intangibile rispetto alla posizione acquisita e consolidata. I nuovi requisiti occorrono per i nuovi ma non già per i vecchi inseriti. 5)- Violazione di legge (art. 542 D.Lgs. 297/94 smi) – Violazione art. 2 T.U. 30.3.2001 n. 165 – Violazione artt. 1,3,4,5,30,31, e

tabella A e B CCNL 26.05.1999 - triennio 1998/2001 - Requisiti per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di Assistente Tecnico - Violazione art. 14 L. 845/78 - Nullità e disapplicazione delle norme regolamentari contrastanti- Violazione del principio di gerarchia delle fonti - Violazione art. 97 Cost. La materia è di competenza contrattuale. Per accedere al profilo di Assistente tecnico occorre il diploma di scuola media integrato dall'attestato di qualifica dei corsi regionali ex L. 845/78, non occorre l'assimilabilità al corrispondente diploma statale. 6)- Violazione art. 117 Cost. - Violazione artt. 3,4 e 14 L. 845/78 - Violazione LRC 30.07.1977 n. 40/77 artt. 1.2.3.4.5 - Eccesso di potere - Difetto di presupposti. La materia della formazione professionale è di competenza esclusiva della regione ed i relativi diplomi sono equiparabili a quelli statali e validi ai fini de quo, perché ambedue collocati nel sistema dell'istruzione nazionale, e validi per l'ammissione ai pubblici concorsi. 7)- Violazione dell'Accordo 28.10.2004 adottato in Conferenza unificata Stato-Regioni e del Decreto del Ministero del Lavoro del 12.3.1996 - Eccesso di potere - Omissione - Difetto di presupposti, di motivazione e di istruttoria. L'accordo in questione equipara in tutto e per tutto i diplomi di qualifica regionali ai corrispondenti diplomi statali e cioè il sistema regionale della formazione a quello statale dell'istruzione. Vi è istanza istruttoria, di sospensione e di risarcimento danni. Si è concluso per l'accoglimento del ricorso, previa suspensiva, e per l'annullamento di tutti gli atti impugnati. Si notifica quanto sopra per pubblici proclami a tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria permanente in questione. Salerno, lì 10.4.2007.

L'Ufficiale Giudiziario -

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(CONZA S. ANTONIETTA)

10 APR. 2007

- avv. Domenico Ventura -

avv. Domenico Ventura